

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza n. 35/2020/EL depositata in data 20/11/2020

RICORSO: annullamento della deliberazione n. 145/2019 del 21 novembre 2019, emessa dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria, con la quale la Sezione di controllo adita ha deciso di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Altilia.

RICORRENTE:
Comune di Altilia.

RESISTENTI:
Procura generale della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la regione Calabria, Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, Prefettura di Cosenza.

QUESTIONE RISOLTA: ai sensi dell'art. 43 c.g.c. è ammessa la rimessione per mancata proposizione del ricorso nei termini decorrenti dalla conoscenza legale della deliberazione, anche se essa non è coincisa con la conoscenza effettiva dell'atto da impugnare, laddove non sia dimostrato un malfunzionamento della casella di posta elettronica, tale da impedire il ricevimento di tutte le PEC.

Riferimenti normativi: c.g.c.: art. 11, c. 6, lett. a); art. 31, c. 3; art. 43, c. 6; art. 93, c. 11 e 12; art. 123; art. 124; art. 128, c. 3; **D.L. n. 82/2005:** art. 48; **D.P.R. n. 68/2005:** art. 6; **D.L. n. 35/2013;** **D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):** art. 243 bis.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nel disporre l'inammissibilità del ricorso e il correlativo obbligo del comune ricorrente di dichiarare il dissesto, le Sezioni riunite hanno stabilito che, in base alla normativa vigente in materia di trasmissione, a mezzo PEC, di una deliberazione della Sezione di controllo, ai fini della sua notificazione all'ente interessato, **<<la trasmissione a mezzo PEC, se regolarmente effettuata, è sufficiente perché il documento sia considerato effettivamente pervenuto al destinatario e reso conoscibile. Il rispetto della procedura prevista per le comunicazioni via pec dovrebbe di conseguenza concretizzare la conoscenza legale dell'atto trasmesso richiesta nello specifico dall'art. 123 del c.g.c. ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso a queste Sezioni riunite>>**.

ABSTRACT

La vicenda, posta al vaglio delle Sezioni riunite, ha interessato la procedura di trasmissione via PEC delle delibere di controllo, notificate dalla Sezione territorialmente competente, in conformità della normativa di settore, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 123 c.g.c., 48 del codice dell'amministrazione digitale, nonché dell'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.

In particolare, il Collegio decidente ha confutato le tesi della difesa, avallando invece le conclusioni della Procura generale, secondo le quali **<<l'art. 43 [c.g.c.] ammette la rimessione per mancata proposizione del ricorso nei termini decorrenti dalla conoscenza legale della deliberazione>>**.

Non avendo il comune ricorrente fornito alcuna prova di un fatto ostativo che abbia oggettivamente

impedito di proporre il ricorso nei termini di legge, il Supremo Consesso di contabilità ha escluso la richiesta di rimessione in termini presentata dal comune, dichiarando inammissibili le doglianze addotte dal sindaco, basate esclusivamente su argomentazioni assertive, relativamente alla verifica di un guasto, non precisamente definito, che ha pregiudicato la possibilità di prendere conoscenza effettiva della posta elettronica da parte dell'ente.

Non risultando, dunque, dimostrato il malfunzionamento della casella della posta elettronica, il Supremo Consesso di contabilità ha dichiarato inammissibile il ricorso e disposto l'obbligo per il comune di dichiarare il contestuale dissesto.